

**Sentenza n. 1013/2013 del 19 dicembre 2014**

Ruolo Generale n. xxxx



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

sez. III civile, composta dai sigg.ri Magistrati:

dott. Rosa Giordano                      Presidente

dott. Giuseppe De Tullio              Consigliere

dott. Giulio Cataldi                      Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa con atto d'appello notificato in data 4.3.2013

**da**

**BANCA X Spa** , elettivamente domiciliata in Napoli, via

, presso lo studio dell'avv. A S , rappresentata e

difesa dall'avv. A Q ( ), per

procura in calce all'atto di citazione

**APPELLANTE**

**contro**

**Y SRL in liquidazione**, elettivamente domiciliata in Napoli, via

, presso lo studio dell'avv. A M

(	), che la rappresenta e difende per mandato a
margine della comparsa di risposta	
APPELLATA	
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 42118/08 del 24.4.2012	
Conclusioni per l'appellante: <i>Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4861/2012 pubblicata il 24.4.2012 e, conseguentemente, dichiarare validamente concluso in forma scritta il contratto di conto corrente n. 11551R del 08.05.2007, con vittoria di spese, anche generali, ed onorari dei due gradi di giudizio</i>	
Conclusioni per l'appellata: <i>l'Ecc.ma Corte d'Appello di Napoli voglia così provvedere:</i>	
1. <i>Rigettare l'appello introdotto da Banca X S.p.A. siccome inammissibile, improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto;</i>	
2. <i>In accoglimento dell'appello incidentale, in riforma della sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n. 4861 del 2012, accertare e dichiarare la nullità totale – per difetto di forma scritta – del contratto costitutivo del conto corrente n. 11551R (poi 11551.26), nonché dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento che nel detto conto hanno trovato regolamento;</i>	
3. <i>Condannare la Banca X S.p.A. alla refusione delle spese e delle competenze di causa, oltre accessori tributari e previdenziali, da distrarre in favore del procuratore per fattone anticipo.</i>	
<b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b>	
La Y S.r.l. citò innanzi al Tribunale di Napoli la Banca A S.p.A. (poi fusasi	

per incorporazione nella Banca X S.p.A.). L'attrice invocò la declaratoria di nullità totale, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n. 11551R, poi distinto dal n. 11551.26, nonché dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento che a quel conto corrente principale accedevano, e chiese la rideterminazione del saldo del conto con eliminazione della capitalizzazione trimestrale, delle spese, delle commissioni di massimo scoperto, e con l'accertamento dell'insussistenza del saldo passivo del conto quale risultante dalle scritture della Banca (€ 24.619,52).

La Banca X si costituì contestando le avverse affermazioni e sostenendo che tra le parti sussisteva un contratto scritto con l'indicazione di tutte le clausole.

Senza necessità di istruttoria, il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 4861/12, accolse parzialmente la domanda, dichiarando la nullità del contratto di conto corrente n. 11551R, rimettendo la causa in istruttoria per conferire incarico al CTU per la rideterminazione del saldo del conto corrente.

La Banca X ha proposto appello contro la sentenza, cui ha resistito, con appello incidentale, la Y.

La causa è stata posta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con la concessione di 20 gg. per il deposito delle conclusionali e di 20 gg. per il deposito delle repliche.

#### ***MOTIVI DELLA DECISIONE***

§ 1. Il primo giudice ha dichiarato, in accoglimento della domanda, la nullità del contratto di conto corrente n. 11551R per difetto di forma scritta.

A tale proposito, a fronte della produzione in giudizio da parte della Banca del testo contrattuale in oggetto, recante le firme del legale rapp.te della Y e, alla pag. 9, una sigla di sottoscrizione asseritamente riferibile allo stesso istituto di

credito, il Tribunale ha, da un canto, ritenuto che quella sigla non equivalesse ad una sottoscrizione, poiché indecifrabile, non proveniente dal legale rappresentante della Banca e non finalizzata ad una manifestazione di volontà negoziale, come confermato dal fatto che la sigla in oggetto era apposta nello spazio riservato alla banca per l'accertamento delle sottoscrizioni del cliente; e, dall'altro, ha sostenuto che neppure la produzione in giudizio della scrittura ad opera della parte che non l'aveva sottoscritta potesse determinare la conclusione del contratto, posto che quella produzione era avvenuta dopo che la correntista aveva già revocato il proprio consenso invocando l'accertamento di nullità del contratto e, comunque, era avvenuta non da parte dell'originaria contraente, ma da un successore di quella.

Su tali premesse, il Tribunale ha ritenuto che al rapporto andassero applicati non gli interessi previsti dall'art. 117 del d. lgs. 385/93 (che operano solo in caso di integrazione legale a fronte di una nullità relativa concernente unicamente la determinazione degli interessi), bensì quelli legali, con esclusione di ogni capitalizzazione; e, per operare tale rideterminazione, ha rimesso la causa sul ruolo per una consulenza.

§ 2. La Banca censura la sentenza sotto un duplice profilo: a) per aver dichiarato la nullità del contratto, malgrado essa avesse manifestato la volontà di valersi dello stesso mediante l'invio degli estratti conto nel corso del rapporto, prima, e producendo il contratto in corso di causa, poi; b) per aver erroneamente ritenuto, contrariamente al vero, che il contratto recasse una sola sigla nello spazio destinato all'accertamento delle sottoscrizioni, mentre le sigle apposte erano due, sia nella parte contraddistinta dalla dizione "accertamento sottoscrizioni" sia in quella con la dicitura "riservata alla

banca”. Inoltre, secondo l’appellante, non poteva sorgere alcun dubbio circa l’idoneità di quelle sigle del funzionario a palesare la volontà negoziale della banca, stante anche il contegno successivo tenuto dalle parti.

§ 3. L’appello è infondato.

I motivi di appello vanno, da un punto di vista logico, esaminati in ordine inverso rispetto alla loro esposizione: è chiaro, infatti, che, se le sigle apposte alla pag. 9 del contratto potessero validamente impegnare la banca, determinando, dunque, il perfezionamento dell’accordo, non si porrebbe alcun problema di conclusione del contratto mediante deposito nel corso del giudizio del documento da parte di un soggetto non firmatario.

§ 3.1. Ma, ad avviso di questa Corte, quel documento non contiene una valida manifestazione di volontà negoziale da parte della Banca.

Innanzitutto, è vero che, come sostenuto dall’appellante, le sigle sono due e non una; ma è altrettanto vero che non sono apposte in due spazi diversi, l’uno finalizzato all’autenticazione delle firme del cliente e, l’altro, genericamente riservato alla banca: la casella all’interno della quale vennero apposte le due sigle è unica, delimitata da un bordo rettangolare, con la dicitura al centro *riservato alla banca – accertamento sottoscrizioni*.

Dunque, come osservato dal giudice di primo grado, per il luogo in cui era(no) apposta(e) si trattava dell’assunzione di responsabilità del funzionario, diretta a riconoscere lo *specimen* di firma del cliente.

In ogni caso, va anche osservato che la rappresentanza della banca avrebbe implicato la spendita del nome della stessa nei confronti del cliente, e non era perciò desumibile dalla mera sigla apposta sul documento, a soli fini interni di identificazione del dipendente cui era stata affidata la cura della pratica,

peraltro nemmeno apposte in corrispondenza di una parte del modulo riportante, a stampa, la denominazione completa dell'Istituto di credito.

Più in generale, c'è da chiedersi se una mera sigla apposta su un documento contrattuale, priva di ogni caratteristica peculiare, e sganciata, topograficamente, da altri elementi che valgano ad imputarne tipicamente la riferibilità al soggetto rappresentato, possa validamente impegnare una parte contrattuale (specie ove si tratti di persone giuridiche, caratterizzate da complesse organizzazioni interne).

In un remoto precedente relativo ad una fattispecie analoga a quella per cui è causa (Cassazione civile sez. II 28 luglio 1992 n. 9040), la Suprema Corte ha avuto modo di spiegare che *“la sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, è l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale in mancanza non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam"”*.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, questa Corte ritiene che quelle sigle, la cui paternità (e, dunque, la riferibilità ad un funzionario in grado di vincolare la Banca) è rimasta del tutto sconosciuta, non possano costituire valida sottoscrizione del contratto, che risulta, pertanto, privo di valida forma scritta.

§ 3.2. Ma, ad avviso di questo Collegio, è infondato anche il primo motivo di gravame, con cui la Banca X reputa che il contratto di conto corrente si sia, comunque, perfezionato in virtù dei successivi invii degli estratti conto o, comunque, con la produzione in giudizio, da parte sua, del testo contrattuale,

ove pure ritenuto non firmato.	
§ 3.2.1. Sotto il primo profilo (perfezionamento del contratto in virtù di atti successivi), la difesa dell'appellante cita, a sostegno della propria tesi, un passaggio della sentenza della Cassazione n. 4564 del 22.3.2012, in cui la Suprema Corte, esaminando una vicenda analoga, considerò che il contratto di conto corrente, pur non sottoscritto dalla banca, fosse validamente concluso nel rispetto del requisito della forma scritta, anche in forza dell'invio degli estratti conto periodici.	
Questa Corte non ritiene di poter condividere quell'orientamento.	
Innanzitutto, la sentenza 4564 del 2012 ritenne validamente concluso il contratto bancario, confermando sul punto la decisione di merito impugnata, in forza di un diverso e prevalente motivo. La Corte regolatrice, infatti, valutò <i>"ragionevolmente argomentato"</i> l'accertamento di merito, secondo cui, <i>"essendosi il negozio concluso per corrispondenza, la copia firmata dalla banca non poteva che essere in mani dei ricorrenti"</i> ; circostanza, questa, confermata dal fatto che <i>"nel contratto stesso ... è dato atto, da parte di questi (cioè, i correntisti) che "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato"</i> .	
Dunque, solo a conforto di quanto già affermato sul punto, i giudici di legittimità aggiunsero un'ulteriore argomentazione, che pare opportuno riportare per esteso: <i>"A prescindere da ciò va, peraltro, rilevato che la giurisprudenza costante di questa Corte, premesso che, nei contratti per cui è richiesta la forma scritta "ad substantiam" non è necessaria la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, ha ritenuto che sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta, sia qualsiasi</i>	
	7

*manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta (cfr., tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/94; Cass. 2826/00; Cass. 9543/02; Cass. 22223/06).*

*Anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso”.*

Ebbene, i numerosi precedenti citati nella pronuncia in questione non attengono alla questione della utilizzabilità dell'invio degli estratti conto ai fini di considerare validamente manifestata la volontà di avvalersi del contratto di conto corrente, ma concernono, in generale, la questione della possibilità che un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*, che sia stato sottoscritto da una sola delle parti, possa concludersi con la produzione in giudizio del testo contrattuale, con l'intento di avvalersene, ad opera della parte che non l'abbia sottoscritto; e, più specificamente, delle questioni a questa accessorie, quali quella della possibilità che tale produzione avvenga in un giudizio in cui sia presente non più una delle originarie parti, bensì gli eredi di una di esse, o quella degli



effetti da riconoscere a tale produzione nel caso in cui l'altra parte abbia già dichiarato di revocare l'originario consenso.

Dunque, a ben vedere, il riferimento, operato tra parentesi, al valore da attribuire all'invio degli estratti conto, rappresenta, nell'economia della sentenza n. 4564 del 2012, un mero *obiter dictum*, peraltro non confortato dai precedenti citati.

Non solo: quell'affermazione appare contraddetta dalla consolidata giurisprudenza formatasi in una fattispecie analoga, quella relativa alla conclusione di contratto di compravendita immobiliare (contratto a forma scritta per eccellenza). In quell'ambito, infatti, la giurisprudenza di legittimità suole ripetere che *"ad integrare l'atto scritto, richiesto "ad substantiam", non è sufficiente un qualsiasi documento, ma occorre che lo scritto contenga la manifestazione di volontà di concludere il contratto e sia posto in essere dalle parti al fine specifico di manifestare tale volontà. Ne consegue che non vale ad integrare la necessaria forma scritta una dichiarazione di quietanza (nella specie, relativa al ricevimento di una caparra), la quale presuppone il contratto e dà la prova dell'avvenuto pagamento, ma non pone in essere il contratto stesso"* (Sez. 2, Sentenza n. 5158 del 30/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 7190 del 04/08/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10649 del 13/12/1994).

Ebbene, applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, ritiene questa Corte che la volontà di concludere il contratto da parte della banca non possa desumersi dall'invio degli estratti conto periodici, in quanto essi consistono in atti giuridici unilaterali a contenuto partecipativo, privi di valenza negoziale, che presuppongono l'esistenza del contratto: gli estratti conto, cioè, non manifestano la volontà della banca di concludere un contratto, ma del

contratto rappresentano attuazione ed esteriorizzazione.	
§ 3.2.2. Sotto il secondo profilo (produzione in giudizio del testo contrattuale da parte del contraente non firmatario), come già evidenziato è pacifico in giurisprudenza che la mancata sottoscrizione del contratto possa essere superata nel caso in cui la scrittura privata venga prodotta in giudizio da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, col proposito di far valere il negozio in essa enunciato, riconoscendosi in tale condotta l'effetto di una valida manifestazione di volontà, idonea a sopperire e ad integrare la mancata sottoscrizione. Tale principio, però, non è applicabile nel caso in cui la produzione in giudizio avvenga dopo che la controparte abbia dedotto la nullità del contratto, manifestando, così, la volontà di revocare il proprio consenso (cfr. Tribunale Torino sez. I 18 dicembre 2009; cfr. anche Cassazione civile sez. II 07 maggio 1997 n. 3970). Nel caso di specie, dunque, poiché la Y aveva già invocato la declaratoria di nullità dello stesso, con ciò evidenziando la volontà di non ritenersi vincolata da quel contratto (ed, anzi, nella citazione introduttiva del giudizio aveva espressamente dichiarato di revocare qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca A), la produzione del contratto da parte della Banca non firmataria (peraltro, da una Banca avente causa dall'originaria controparte della Y) non è in grado di determinare una valida stipulazione del contratto.	
§ 4. Resta da esaminare l'appello incidentale, con cui la Y lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo giudice in merito ad analogo censura di nullità mossa con riferimento ad un'apertura di credito, ad un finanziamento e/o anticipo per operazioni estero e ad un anticipo salvo buon fine di carta commerciale, che pure riversavano i propri effetti contabili sul conto n.	
	10

<p>11551R. Da ciò la richiesta di modifica della decisione impugnata, con la declaratoria di nullità dei contratti costitutivi delle linee di finanziamento in oggetto.</p>	
<p>L'assunto non è divisibile.</p>	
<p>Ed infatti, posto che, per affermazione della stessa Y, e come del resto risulta dai conteggi di tali finanziamenti e/o anticipazioni, questi rapporti non costituivano altro che evidenze contabili separate, destinate comunque a confluire sul conto principale 11551, la declaratoria di nullità di tale rapporto principale coinvolge, necessariamente, anche tutti i rapporti collegati; con la conseguenza che la consulenza contabile disposta dal primo giudice per il prosieguo della causa non potrà non interessare anche gli addebiti di interessi, commissioni o spese derivanti da tali rapporti.</p>	
<p>L'esito del presente grado giustifica la compensazione in ragione di <math>\frac{1}{4}</math> delle spese, con la condanna dell'appellante principale al pagamento dei rimanenti <math>\frac{3}{4}</math> delle spese del presente grado, liquidati, per tale parte, come da dispositivo, secondo i parametri del d.m. 55/2014, con attribuzione in favore del procuratore della Y che ha dichiarato di averne fatto anticipo.</p>	
<p>Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nei confronti di entrambe le parti, dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (<i>"quando l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis"</i>).</p>	
<p><i>p.q.m.</i></p>	
	11

La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:	
rigetta l'appello principale proposto dalla Banca X contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Napoli n. 4861/12 del 17 – 24.4.2012;	
rigetta l'appello incidentale proposto contro la stessa sentenza dalla Y S.r.l.;	
compensa in ragione di ¼ le spese del presente grado di giudizio, e condanna la Banca X al pagamento in favore della Y S.r.l. dei rimanenti ¾, liquidati in complessivi € 2.832,75 per compensi ed € 424,91 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Aurelio Marino che ha dichiarato di averne fatto anticipo;	
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti di entrambe le parti, dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (raddoppio del contributo unificato).	
Così deciso in Napoli, il	
Il Cons. Est.	
	La Presidente
	12